

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1982, n. 6-68/Legisl.

«Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 “Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento” e successive modificazioni» (1)

(B.U.R. 13 aprile 1982, n. 16)

### Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione della L.P. 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni valgono le seguenti definizioni:

#### *Concentrazione in emissione*

Quantità in massa o in volume di un singolo inquinante contenuta nelle emissioni riferita all'unità di volume delle stesse.

#### *Concentrazione in immissione o concentrazione al suolo*

Quantità in massa o in volume di un singolo inquinante, riferita all'unità di volume di aria atmosferica, rilevata all'esterno degli insediamenti ed alla quota alla quale avvengono normalmente le attività umane ai fini della valutazione dell'inquinamento di fondo.

#### *Condotto di scarico*

Dispositivo di convogliamento attraverso il quale affluisce e viene liberato in atmosfera l'aeriforme proveniente dai processi che generano emissioni. Sono suoi elementi caratteristici l'altezza geometrica rispetto al suolo della sezione di uscita, nonché la forma e le dimensioni della sezione stessa.

#### *Emissioni*

Insieme delle sostanze allo stato gassoso ed allo stato solido e/o liquido particellato generate da processi di combustione e/o processi di produzione, estrazione, trasformazione e utilizzazione, considerate in un intervallo di tempo e nella posizione ove le stesse vengono liberate in atmosfera.

Si possono verificare i seguenti due casi:

- emissioni concentrate che si generano attraverso sezioni di scarico estremamente ridotte, tanto da poter essere considerate puntiformi quali, ad esempio, le sezioni terminali di camini, ciminiere, condotti di scarico in genere;
- emissioni diffuse che avvengono all'interno di ambienti limitati e fuoriescono da essi attraverso sezioni di scarico aventi superfici assai estese quali, ad esempio, finestrate e generiche aperture di capannoni, o che si generano direttamente all'esterno.

#### *Immissioni*

Insieme delle sostanze provenienti dalle emissioni, considerate come facenti parte dell'atmosfera esterna alla quale sono state cedute, e rilevate a quote alle quali avvengono normalmente le attività umane.

#### *Impianto produttivo*

Insieme di una o più unità produttive e/o di una o più unità termiche impiegate per produzione di calore destinato ad usi produttivi.

#### *Impianto termico*

Insieme di una o più unità termiche, installate nello stesso locale, aventi potenzialità complessiva uguale o superiore a 30.000 kcal/h, destinate alla produzione di calore per la climatizzazione di ambienti civili (quali edifici adibiti ad uso abitativo, ricreativo, d'ufficio pubblico o privato, scolastico, alberghiero, sanitario, sportivo, culturale, commerciale e similari) o di ambienti facenti parte di insediamenti industriali e artigianali, nonché alla produzione di calore per usi idrosanitari, per cucine, per apparecchiature di lavaggio di stoviglie e biancheria, per apparecchiature per sterilizzazioni e disinfezioni mediche e per forni da pane.

#### *Impianto misto*

Insieme di una o più unità termiche impiegate per la produzione di calore destinato sia ad usi di climatizzazione di ambienti o assimilabili, sia ad usi produttivi.

#### *Portata di aeriforme in emissione*

Quantità in massa o in volume di aeriforme che viene liberata in atmosfera nell'unità di tempo.

#### *Portata di un inquinante in emissione*

Quantità in massa o in volume di un singolo inquinante che viene liberata in atmosfera nell'unità di tempo, in sospensione o in miscela nell'aeriforme in emissione.

#### *Potenzialità di una unità termica*

Quantità di calore sviluppata nell'unità di tempo nella camera di combustione dell'unità termica.

#### *Unità produttiva*

Insieme di apparecchiature o macchine installate nello stesso reparto e/o adibite allo stesso ciclo tecnologico, che diano origine ad emissioni di fumi, gas, polveri, vapori ed esalazioni moleste in atmosfera, finalizzate a realizzare un bene – anche intermedio – strutturalmente definito o un servizio ausiliario, eventualmente facenti parte di un ciclo produttivo più complesso ed aventi la proprietà di poter funzionare in maniera del tutto autonoma da altre adibite a cicli tecnologici differenti.

#### *Unità termica*

Apparecchiatura avente la funzione di produrre calore destinato ad usi di climatizzazione o assimilabili e/o per usi produttivi, essenzialmente costituita da una camera in comunicazione diretta e permanente con l'atmosfera esterna, nella quale avviene un processo di combustione e di cessione del calore prodotto.

#### Art. 2

1. Criteri per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.P. 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni:

#### *Emissioni diffuse*

Per le emissioni diffuse, il servizio protezione ambiente (\*) potrà prescrivere che vengano impiegati dispositivi e sistemi di captazione ed aspirazione, con cappe e prese da ubicarsi nei più stretti dintorni delle posizioni nelle quali le emissioni stesse hanno luogo, facenti capo a condotti collettori per il loro convogliamento a sistemi di abbattimento, se tecnicamente disponibili, e quindi a condotti verticali di scarico allo scopo di ottenere una corretta dispersione in atmosfera delle quantità residue degli inquinanti.

Gli accorgimenti di cui sopra potranno essere prescritti dal servizio protezione ambiente (\*) anche qualora non fossero disponibili sistemi di abbattimento tecnicamente appropriati, al fine di ottenere comunque una protezione dell'ambiente esterno mediante principi di dispersione e diluizione in atmosfera da mettersi in atto mediante l'adozione di condotti verticali di scarico di caratteristiche adeguate.

Qualora non fosse possibile operare in tal senso, il servizio protezione ambiente (\*) potrà prescrivere l'adozione di tutti gli accorgimenti comunque ritenuti idonei a limitare al massimo l'emissione di inquinanti.

(\*) Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al Servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(†) Il contenuto normativo della L.P. 18 novembre 1978, n. 47, è ora assunto dal D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., pubblicato in questa raccolta.